

L'istituzione del Registro

La Quarta e Quinta Direttiva Antiriciclaggio, con l'obiettivo di rendere trasparenti le proprietà societarie a livello europeo, hanno previsto l'istituzione del Registro dei titolari effettivi. Queste disposizioni sono state recepite nel Decreto Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Chi è il titolare effettivo

Il **titolare effettivo** è la **persona fisica** che, in ultima istanza, possiede o controlla un'azienda, un ente o un patrimonio, oppure per conto della quale viene effettuata un'operazione finanziaria. In estrema sintesi, si individua nei termini seguenti:

- **Società:** Chi ha più del **25% della proprietà** (quote/azioni) o il controllo dei voti in assemblea.
- **Se non si trova:** Il manager o l'amministratore apicale (es. l'Amministratore Delegato).
- **Enti e Trust:** Tutti i soggetti chiave (fondatori, amministratori, o chi gestisce e riceve i beni).

La revisione del quadro normativo

Il quadro normativo e operativo del **Registro dei titolari effettivi** in Italia ha subito una profonda revisione con il recepimento della direttiva europea AMLD VI e della decisione della Corte di Giustizia dell'UE (CGUE).

Obbligo di comunicazione e accesso ai dati

L'assetto attuale del Registro si articola su due aspetti: l'**obbligo di comunicazione** (che non è mai venuto meno) e le **nuove regole di accesso** ai dati contenuti nel registro.

A seguito di contenziosi amministrativi, **l'attività sanzionatoria, i controlli a campione e l'accreditamento standard dei soggetti obbligati sono rimasti formalmente congelati.**

Tuttavia, il canale di invio non si è mai fermato: le imprese dotate di personalità giuridica (S.r.l., S.p.a., ecc.), le persone giuridiche private, i trust e gli istituti affini hanno continuato ad inviare le comunicazioni e le variazioni telematiche entro 30 giorni dall'atto e la piattaforma delle Camere di Commercio (titolareeffettivo.registroimprese.it) ha continuato a raccogliere regolarmente i dati inviati per via telematica.

Le novità introdotte dal decreto legislativo 122/2026

La vera novità riguarda l'accesso ai dati. Nella GU 166 dell'8 luglio **2026 è stato pubblicato il decreto legislativo 122/2026 recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della AMLD VI**, e quindi di modifica del D.Lgs. 231/2007 (sono stati introdotti gli articoli dal 21-bis al 21-septies).

I tre canali di accesso al Registro

L'accesso generalizzato al pubblico è stato definitivamente eliminato. La consultazione è ora strutturata su **tre canali**:

Canale di Accesso

Accesso Diretto e Pieno

Soggetti Abilitati

Autorità competenti (MEF, UIF, DIA, Guardia di Finanza, Magistratura).

Modalità e Vincoli

Consultazione libera per finalità istituzionali e di contrasto al riciclaggio.

Accesso Vincolato / Supporto	Soggetti Obbligati (Banche, intermediari finanziari, professionisti, notai).	Accesso finalizzato esclusivamente all'adeguata verifica della clientela. L'operatore deve conservare traccia o estratto della consultazione a fini ispettivi.
Accesso selettivo per Interesse Legittimo	Giornalisti d'inchiesta, Enti del Terzo Settore (ONG), operatori commerciali qualificati AML.	L'interesse legittimo è presunto per alcune categorie, ma la Camera di Commercio deve valutarne la sussistenza. Consente l'accesso anche ai dati storici.

Le tutele per i soggetti censiti

In piena conformità con il GDPR e le sentenze europee, il nuovo impianto normativo introduce tutele stringenti per i soggetti censiti:

- **Notifica al titolare effettivo:** In caso di accoglimento di una richiesta di accesso da parte di un privato (canale "interesse legittimo"), il titolare effettivo viene informato. La consultazione effettiva dei dati viene sbloccata solo dopo **30 giorni** dalla comunicazione, dando il tempo di opporsi o fare ricorso.
- **Casi di esclusione (Blocco dei dati):** Il titolare effettivo può richiedere la limitazione o l'esclusione totale o parziale dell'accesso ai propri dati qualora la pubblicazione lo esponga a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione.
- **Motivi di diniego all'accesso:** Le Camere di Commercio negheranno l'accesso in caso di documentazione incompleta, finalità diverse da quelle di contrasto al riciclaggio o tentativi di trasferimento dei dati verso Paesi terzi non conformi agli standard di protezione UE.

Gli obblighi di adeguata verifica

Si ricorda, infine, che la consultazione dei dati presenti nel registro da parte dei soggetti obbligati non esonera gli stessi dagli ordinari controlli in tema di adeguata verifica e che, in caso di accertata discordanza tra i dati acquisiti in sede di adeguata verifica e quelli presenti nel registro, i soggetti obbligati sono tenuti ad informare tempestivamente la Camera di commercio.